

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2503-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto **Ministro del Tesoro**
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in oggetto dovrà sostituire l'Accordo internazionale sulla juta stipulato nel 1982 in attuazione del programma integrato per i prodotti di base di cui alla risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) di Nairobi del 1976.

Tale programma si propone la stipula di accordi tra Paesi produttori e Paesi consumatori per diciotto prodotti di base, che interessano particolarmente le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo. Questi accordi possono avere come obiettivo sia la stabilizzazione dei prezzi di mercato, sia le cosiddette «altre misure» (ricerca-sviluppo, promozione commerciale e prime lavorazioni

in loco dei prodotti). Quello sulla juta appartiene alla seconda categoria dei suddetti accordi.

Nel rinviare alla relazione governativa per l'illustrazione più dettagliata del merito, si vuole solo segnalare che anche la CEE è tra i membri di questo Accordo e che quindi l'Italia vi parteciperà in una doppia veste laddove la sua partecipazione individuale va fatta risalire a motivi di opportunità legati alla sua politica generale di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Anche in relazione a ciò, la nostra ratifica merita di essere autorizzata ed è in tal senso che la Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICO, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di proprio competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.444.000 a decorrere dal 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.